

Intervento del Professor Mario Notari, in rappresentanza di Assogestioni, all'Assemblea di Banca Intesa del 15 aprile 2004

1. Sono Mario Notari e intervengo in rappresentanza di ASSOGESTIONI.

ASSOGESTIONI è l'Associazione italiana del risparmio gestito e riunisce e rappresenta tutte le SGR e SICAV italiane, nonché un numero cospicuo di SIM, banche ed assicurazioni, oltre ad alcuni intermediari finanziari stranieri. Il patrimonio gestito dalle sue Associate ammonta a quasi mille miliardi di euro.

Tra le sue finalità statutarie ASSOGESTIONI ha quella di *“assumere la rappresentanza degli interessi degli Associati, curandone la promozione e la tutela”*, nonché di *“promuovere le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari”* e *“ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori”*.

E' nell'intento di adempiere a questi suoi compiti che ASSOGESTIONI interviene nelle assemblee delle maggiori società italiane quotate. Si tratta pertanto di un intervento volto essenzialmente – non già al merito della gestione sociale – bensì alle regole organizzative, anche statutarie, ed alla *corporate governance* della società.

2. Cominciando dai profili statutari, intendo anzitutto ricordare alcune esigenze già manifestate in una lettera inviata da ASSOGESTIONI a tutte le società del Mib30 il 31 marzo 2003, a tutela di interessi particolarmente sentiti dall'industria del risparmio gestito.

La prima di esse riguarda i requisiti per la legittimazione dei soci all'intervento in assemblea, relativamente alla quale ASSOGESTIONI apprezza, in vista della completa entrata in vigore della riforma del diritto societario, che lo statuto di BANCA INTESA si limiti ad un rinvio alla normativa vigente (art. 8, ultimo comma). Si auspica che in sede di futuro eventuale adeguamento statutario venga confermato il meccanismo del *semplice rinvio alla legge*, o che comunque non venga imposto un *termine preventivo* per il deposito delle certificazioni.

ASSOGESTIONI auspica altresì che siano introdotte alcune modificazioni statutarie, anch'esse in parte già indicate nella lettera del marzo dello scorso anno – ed ora per di più in linea con gli inter-

venti per la tutela del risparmio proposti proprio in questi giorni dai diversi schieramenti politici alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato – e cioè:

- a) attribuzione del voto di lista per la nomina degli amministratori: si ritiene infatti che nelle società in cui le figure dei c.d. amministratori di minoranza sono state introdotte e sperimentate in base al disposto dell'art. 4 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994 n. 474, essi abbiano dato senz'altro buona prova, anche in relazione alla esigenza sempre più diffusamente avvertita che l'organo di amministrazione rappresenti un luogo di composizione dei diversi interessi facenti capo alle più significative componenti la compagine sociale;
- b) attribuzione della presidenza del collegio sindacale alla minoranza: ciò al fine di accentuare l'esigenza già peraltro chiaramente avvertita dal TUF (cfr. art. 148, comma 2), di aumentare l'efficienza delle funzioni di controllo e di sorveglianza demandate al collegio;
- c) abbassamento dal 2% all'1% del *quorum* per presentazione di liste per la nomina del collegio sindacale: in ragione dell'ampia capitalizzazione della società, che si colloca tra le prime dieci del mib30, la soglia percentuale dell'1% appare rappresentare una partecipazione sufficientemente qualificata e, al contempo, più aderente alla realtà dei possessori azionari detenuti mediamente da azionisti non aderenti al patto di sindacato (è questo, del resto, il limite fissato dalla legge per le società privatizzate). Ci si augura, anche grazie alla riduzione della soglia, che il meccanismo del voto di lista venga effettivamente utilizzato, contrariamente a quanto è avvenuto in occasione della nomina dell'attuale collegio sindacale (assemblea del 30 aprile 2002).

3. ASSOGESTIONI apprezza la grande attenzione prestata dalla società nell'applicazione delle disposizioni del codice di autonomia delle società quotate. Le informazioni contenute nelle relazioni e nella documentazione relative alla corporate governance della società risultano dettagliate e complete.

Sotto questo profilo, pertanto, il mio intervento si limita a porre alcune domande per ottenere talune informazioni aggiuntive.

- a) La banca ha deciso di non istituire all'interno del consiglio di amministrazione un comitato di controllo interno in quanto: *“considerata la articolata struttura del sistema dei controlli interni”*, tale comitato è stato ritenuto *“una potenziale sovra-*

struttura non in grado di apportare elementi di rafforzamento della governance della società” (cfr. Relazione annuale in materia di corporate governance e adesione al codice di autodisciplina delle società quotate, pag. 6). Tenuto peraltro conto che una delle finalità connesse alla istituzione di un tale organismo è la possibilità per gli amministratori *indipendenti* di risultare direttamente coinvolti nel controllo interno, anche in posizione di rilievo rispetto al consiglio, ci si chiede se e come l'attuale strutturazione della funzione di *audit interno* garantisce pari possibilità di conoscenza ed intervento in ordine a tutte le tematiche di auditing che riguardano la società.

- b) Quali sono criteri concreti sulla base dei quali il consiglio di amministrazione ha quantificato il numero di stock options assegnate ai managers?
- c) Dalla Relazione annuale in materia di corporate governance e adesione al codice di autodisciplina delle società quotate risulta che le candidature alla carica di amministratore non sono state accompagnate dall'indicazione circa l'idoneità a qualificarsi come indipendenti. Né è stata indicata alcuna delle ragioni che hanno indotto la società a discostarsi dalla raccomandazione espressa dall'art. 3.2 del Codice. Si chiede di fornire spiegazioni a tal riguardo.
- d) Nella medesima Relazione, inoltre, è fatto riferimento ad un “Regolamento delle modalità di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione” il quale tuttavia non è reperibile sul sito internet così come invece per gli altri codici e regolamenti. Si chiede se sia possibile divulgarlo con le stesse modalità.

4. *Vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte che mi darete.*